



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione V - Monitoraggio dei prezzi

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0212139 - 23/12/2013 - USCITA

SPETT. UNIONE PETROLIFERA

PIAZZALE LUIGI STURZO, 31
00144 ROMA

OGGETTO: cartellonistica prezzi carburanti – richiesta chiarimenti su applicazione DM 17 gennaio 2013

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota del 21 novembre scorso sul tema in oggetto si forniscono i seguenti elementi.

Codesta Unione petrolifera si sofferma in particolare su due aspetti riferiti rispettivamente al caso in cui presso l'impianto si pratici un unico prezzo e al termine di decorrenza da considerare laddove la dismissione e sostituzione della cartellonistica non sia contestuale, ma avvenga in fasi successive.

Per quanto attiene il primo punto la richiesta di precisazione verte sul fatto che in presenza di un unico prezzo presso il punto vendita non sia necessario duplicare la cartellonistica, anche in considerazione del fatto che il DM 17 gennaio 2013 stabilisce l'esposizione all'interno del punto vendita dei prezzi effettivamente praticati in aggiunta a quanto esposto in modo visibile dalla carreggiata. Al riguardo, il criterio da tener presente è che la finalità dell'esposizione dei cartelloni all'interno del punto vendita mira a fornire una corretta informazione al cliente in modo che lo stesso non si trovi in condizione di effettuare una scelta errata circa la modalità di erogazione del carburante laddove da ciò derivi una differenza di prezzo. Infatti, il comma 3 dell'articolo 3 del menzionato Decreto fa chiaramente riferimento a casi di compresenza di modalità di erogazione diverse, sottolineando come in aggiunta al differenziale tra prezzo self e servito da pubblicizzare



all'esterno ciò debba essere riprodotto all'interno, mantenendo la separazione dei cartelli. E' solo la compresenza di diverse modalità di vendita che può indurre il consumatore in errore in mancanza di una chiara indicazione del prezzo relativo a ciascuna "colonnina"

Pertanto si ritiene che laddove non possano esserci margini di equivoco per il consumatore perché vi sia unicità di prezzo, corrispondente a unicità di modalità di erogazione, si possa evitare la ridondanza di cartellonistica.

Per quel che attiene la sostituzione della cartellonistica in tempi successivi rispetto alla rimozione di quella precedente è necessario precisare che il decreto e le note esplicative diramate lo scorso aprile hanno fatto riferimento a cartellonistica fissa per la quale l'adeguamento poteva avvenire solo mediante integrale sostituzione dei cartelli.

Al riguardo si ritiene che concreti elementi possono far ipotizzare che la rimozione della vecchia cartellonistica dovesse avvenire immediatamente in alcuni casi (es. lo stesso decreto dava quindici giorni di tempo per rimuovere le indicazioni di sconto), mentre la progettazione, l'ordinazione e le relative autorizzazioni per la nuova cartellonistica potevano comunque richiedere un lasso di tempo maggiore per il completamento della re-installazione della cartellonistica. Pertanto si ritiene che l'avvenuta rimozione della cartellonistica divenuta inadeguata rispetto alle nuove indicazioni del Decreto anticipatamente rispetto alla collocazione della cartellonistica conforme a tali prescrizioni sia comunque da considerare a tutti gli effetti nel complesso una sostituzione e quindi si possa considerare il termine dell'anno, di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) del DM 17 gennaio 2013, come decorrenza dell'obbligo di completamento di tale sostituzione mediante l'installazione dei nuovi cartelli conformi.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Unione Petrolifera



Direzione Generale

00144 Roma, Piazzale Luigi Sturzo 31

Telefono: (06) 5423651

Fax: (06) 59602925

Email: info@unione petrolifera.it

C.F. 80154790580

Rapporti economici – RET/loc

MG

Prot. n. 1441

Roma, 21 novembre 2013

**Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica
Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
c.a. Dr. Gianfrancesco Vecchio**

Cartellonistica prezzi carburanti – Richiesta chiarimenti su applicazione Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013

In merito al **Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013**, recante “*Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione*” e alle relative **Note ministeriali esplicative del 12 aprile 2013**, desideriamo chiedere alcuni chiarimenti al fine della corretta applicazione della norma da parte delle aziende associate, considerati anche i frequenti controlli da parte degli Organi competenti con cui, sovente, stanno emergendo interpretazioni difformi.

In particolare, preso atto della necessità, dichiarata nelle stesse premesse del decreto ministeriale, “*di coniugare le esigenze di una migliore leggibilità dei prezzi praticati per i carburanti e la conseguente migliore informazione per il consumatore con la sicurezza stradale e la sostenibilità dell’adeguamento delle strutture di supporto alla pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto vendita di carburanti*”, chiediamo se sia corretto quanto segue:

- **unico prezzo praticato sull’impianto:** nel caso in cui ciascun prodotto sia erogato presso l’impianto con un unico prezzo, riteniamo possa essere sufficiente un’unica indicazione del prezzo all’interno dell’impianto stesso, in modo ben visibile.

Il decreto, infatti, non chiarisce tale aspetto, disciplinando all’art. 3 il caso di esposizione, all’interno del punto vendita, dei prezzi dei carburanti distribuiti con più modalità di erogazione e differenziali di prezzo praticato.

La presenza di un'unica indicazione sarebbe, a nostro avviso, sufficientemente chiara per il consumatore, che altrimenti potrebbe essere tratto in confusione dalla presenza di più indicazioni, che peraltro fornirebbero lo stesso dato. Tale soluzione, inoltre, eviterebbe di far gravare sugli operatori ulteriori investimenti, effettivamente non utili alle finalità del decreto;

- **decorrenza di un anno:** come chiarito nelle Note ministeriali, qualora sia necessario sostituire, anche solo parzialmente, la cartellonistica al fine di rispettare in modo completo gli obblighi del decreto per gli impianti esistenti, il termine di decorrenza è di un anno (*art. 5, comma 1, lett. d, del decreto ministeriale*).

In alcuni casi, all'interno dell'impianto, si è proceduto prima alla dismissione della vecchia cartellonistica, anche per ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto, e solo in un secondo momento si procederà all'installazione di quella nuova, che avverrà comunque nell'arco dell'anno.

Si ritiene, quindi, che il venir meno della simultaneità (rimozione / nuova cartellonistica) non faccia venir meno il termine di un anno previsto dal decreto.

Ringraziando per la disponibilità, restiamo in attesa di cortese cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

UNIONE PETROLIFERA
